

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3894

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1999

—————

Norme per la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi  
nella provincia di Ragusa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di applicare nella provincia di Ragusa, produttrice di petrolio, la defiscalizzazione dei carburanti.

Incentivi del genere sono stati applicati nella regione Valle d'Aosta, nelle province di Trieste e Gorizia ed in alcuni comuni della provincia di Udine.

In Sicilia, e nella provincia di Ragusa in particolare, da più di quarant'anni si estrae oltre il 70 per cento della produzione nazionale di idrocarburi. Lo sfruttamento dei giacimenti ha prodotto miliardi di barili di petrolio che hanno fruttato migliaia di miliardi di lire.

Di converso alla popolazione locale non rimane alcun beneficio di questa enorme ricchezza, se non un notevole inquinamento del mare, dei fiumi, della terra e delle falde acquifere del sottosuolo, con la conseguente perdita di opportunità nel campo del turismo e dell'agricoltura, che rappresentano le principali fonti economiche di ricchezza per

l'intero territorio della provincia ed i suoi abitanti.

Il presente disegno di legge si propone di fare parzialmente fronte ai danni provocati dalle attività estrattive, compensando le perdite con la creazione di posti di lavoro e sviluppo economico e sociale per l'intera provincia.

A tal fine occorre, dunque, prevedere apposite norme in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio della provincia di Ragusa o, in alternativa, il corrispondente quantitativo di carburante o gas per riscaldamento, come previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le modalità per poter beneficiare della riduzione del prezzo delle benzine.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 definiscono le responsabilità civili, amministrative e penali per i contravventori.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte e le alterazioni eco-ambientali causate dalle attività estrattive, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo all'interno della provincia di Ragusa sono applicate secondo le seguenti modalità:

*a)* le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono abolite per gli autoveicoli e natanti di cui all'articolo 2;

*b)* la quantità di carburante concesso, esente da pagamento delle accise, è di duemila litri per veicolo, in ragione annua. In alternativa, può essere richiesto lo stesso quantitativo di carburante o gas per riscaldamento, sempre in ragione annua.

### Art. 2.

1. Per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, i cittadini domiciliati e residenti nei comuni della provincia di Ragusa inoltrano apposita domanda alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito denominata «Camera di commercio».

2. Qualora il veicolo abbia più intestatari, ciascuno di essi ha titolo alla richiesta di un identificativo.

3. Alla domanda di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma devono allegare copia della seguente documentazione:

*a)* dichiarazione attestante la residenza e l'effettivo domicilio nell'ambito di uno dei comuni del territorio provinciale;

- b) carta di circolazione del veicolo;
- c) attestazione di copertura assicurativa del veicolo;
- d) codice fiscale.

4. L'identificativo viene consegnato previo versamento di lire 10.000.

5. Il beneficiario è tenuto ad esibire i documenti e le dichiarazioni di cui al comma 3 ad ogni richiesta da parte degli incaricati dell'Amministrazione finanziaria e della Polizia municipale, muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

6. L'identificativo non è cedibile e non può essere utilizzato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato.

7. Il beneficiario è tenuto a segnalare entro tre giorni alla Camera di commercio ogni variazione, nonché lo smarrimento o il furto dell'identificativo o del veicolo.

8. Il rilascio di un nuovo identificativo conseguente ad ogni variazione dei presupposti che vi diano titolo è gratuita. L'emissione di una nuova autorizzazione, a seguito di furto o smarrimento, comporta il pagamento della somma di cui al comma 4.

### Art. 3.

1. Per l'acquisto del carburante, il beneficiario è tenuto ad esibire al gestore della pompa l'identificativo del veicolo.

2. Il gestore è tenuto a verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo.

### Art. 4.

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle norme e prescrizioni di cui alla presente legge è demandata alle Amministrazioni comunali della provincia di Ragusa, alla Camera di commercio e all'Amministrazione provinciale di Ragusa.

## Art. 5.

1. Ferme restando le eventuali responsabilità civili, amministrative e penali, previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione comunale in cui ha luogo l'accertamento applica le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. Chi effettua il rifornimento senza averne titolo ai sensi dell'articolo 2, o chi beneficia della riduzione del prezzo tramite un identificativo altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato.

3. Il beneficiario che ceda il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicolo altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000.

4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

5. Alla mancata esibizione di uno o più documenti richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 200.000 per ciascuno dei documenti non esibiti.

## Art. 6.

1. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 non sono comminate qualora il presunto contravventore sia coniuge o parente fino al secondo grado del beneficiario, o abbia utilizzato per errore l'identificativo di altro veicolo di cui è intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto.

2. Le Amministrazioni comunali sono tenute a comunicare alla Camera di commercio le sanzioni amministrative commi-

nate ai sensi dell'articolo 5, entro dieci giorni dalla data di irrogazione.

Art. 7.

1. Gli identificativi ritirati ai sensi dell'articolo 5 sono restituiti, a cura dell'Amministrazione comunale che ha disposto il ritiro, ai rispettivi beneficiari che provino la propria estraneità ai fatti di cui alla applicata sanzione, dandone comunicazione alla Camera di commercio e alla Regione siciliana.

Art. 8.

1. La Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, determina le norme necessarie a garantire l'autonomia finanziaria della Regione prevista dal citato statuto, anche a tal fine prevedendo trasferimenti a titolo di compensazione dei minori introiti tributari della Regione.

Art. 9.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, d'intesa con la Regione siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2000.



